

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BRAMBILLA, MARIS, FERMARIELLO, ABBIATI GRECO CASOTTI** Dolores, **BONATTI, MAGNO, SAMARITANI, VIGNOLO, DI VITTORIO BERTI** Baldina, **TEDESCO** Giglia, **MINELLA MOLINARI** Angiola, **PEGORARO, SEMA, LUSOLI, PALAZZESCHI, ANTONINI, COMPAGNONI, MAMMUCARI, ILLUMINATI, ABENANTE, TOMASUCCI, FABRETTI, GUANTI, MACCARRONE** Pietro e **PIRASTU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Norme per l'istituzione del Servizio di collocamento nazionale e l'assistenza degli emigranti all'estero e all'interno

ONOREVOLI SENATORI. — La riforma dell'attuale sistema del collocamento della manodopera viene rivendicata pressantemente da lungo tempo dai lavoratori e dalle loro organizzazioni sindacali e questa esigenza, pur con diversità di giudizi, è oggi largamente condivisa da sociologi e politici.

Il sistema vigente, risalente alla legge istitutiva dell'aprile 1949, rispecchia la difficilissima e tumultuosa situazione di disoccupazione del dopoguerra, e corrisponde più a finalità assistenziali, e protettive, che alle finalità di un organico sistema di avviamento ad un lavoro qualificato.

La scelta stessa della manodopera risulta improntata più alle esigenze prioritarie di carichi familiari e di disoccupazione che a criteri qualitativi.

E la disciplina del collocamento, pur affermando il carattere pubblico del servizio, che dovrebbe garantirne l'imparzialità, consente tutta una serie di deroghe che di fatto annullano il principio costituzionale di parità che dovrebbe presiedere alle scelte nell'avviamento al lavoro.

Non v'è dubbio che anche la struttura del servizio, burocratica e centralizzata, ha favorito l'insorgere di preoccupanti fenomeni di abuso, di favoreggiamento e di discriminazione.

Significativo è il fatto che le Commissioni comunali previste nella legge del 1949 non sono state in genere costituite, così come è accaduto, per altri aspetti, per le Commissioni provinciali presso gli Uffici del lavoro, che sono rimaste sostanzialmente prive di ogni effettiva funzione di controllo e di direzione.

A sua volta il decreto del Presidente della Repubblica, previsto dalla legge istitutiva del Servizio, per l'indicazione tassativa delle qualifiche e delle specializzazioni che possono consentire la richiesta nominativa, in deroga al principio generale, non è mai stato emanato.

I datori di lavoro hanno potuto così continuare ad esercitare una facoltà di libera scelta quasi incondizionata.

La riforma del Collocamento non può non tenere conto delle profonde modificazioni

interventute nella situazione economica e produttiva del nostro Paese e dei fenomeni nuovi che caratterizzano attualmente il mercato della manodopera.

Un sistema moderno di avviamento al lavoro deve corrispondere alle caratteristiche di una economia in sviluppo, alle sue esigenze tecnico-produttive e ad una manodopera sempre meglio qualificata, nel quadro di una politica di garanzia di piena occupazione.

Non è indubbiamente compito di questo disegno di legge, che affronta specificatamente i problemi della struttura e del funzionamento del Collocamento, quello di trattare le questioni connesse ad una organica politica di sviluppo economico e sociale.

Ma, per la connessione che esiste fra i fenomeni dello sviluppo economico e quelli della garanzia di impiego e di qualificazione professionale, si impone un sia pur breve esame delle condizioni generali della occupazione nel nostro Paese.

Nel quinquennio 1963-67 il fenomeno della occupazione è così emerso come un problema fondamentale della società italiana: mentre la popolazione aumentava di circa 3 milioni di unità, le forze di lavoro diminuivano di oltre 700 mila unità e l'occupazione complessiva calava di 900 mila unità.

Nello stesso periodo le persone non classificabili tra le forze di lavoro sono aumentate di 3 milioni e 732 mila unità. Pur tenendo conto dello accresciuto grado di scolarità e di altri fattori che possono avere favorito il fenomeno, si tratta pur sempre di una cifra considerevole.

Oggi in Italia siamo ad uno dei livelli più bassi del rapporto tra la forza lavoro e la popolazione complessiva: nel 1963 il rapporto era del 40,3 per cento, nel 1967 è sceso al 37,7 per cento. Nel Mezzogiorno si è giunti addirittura al 33 per cento, cioè soltanto una persona su 3 ha una occupazione.

La caduta della occupazione ha interessato in primo luogo l'agricoltura, ma ha colpito anche l'industria, nella quale ancora oggi l'occupazione è inferiore di 300 mila unità al livello del 1963.

Soltanto nelle attività terziarie vi è stato un assorbimento parziale delle forze di la-

voro espulse dall'agricoltura, ma si sa che questo è un fenomeno negativo, perchè cresce il peso della sottoccupazione in tale settore.

L'emigrazione all'estero è continuata ad un ritmo di oltre 300 mila unità l'anno, e l'esodo dalle campagne si è mantenuto a livelli preoccupanti: un milione e mezzo di unità nel quinquennio.

E, come sempre, il costo maggiore è stato pagato dal Mezzogiorno.

Particolarmente colpita è la occupazione femminile: le donne occupate, infatti, sono diminuite dal 1959 al 1965 di 1 milione e 183 mila unità, portando la percentuale delle donne in età di lavoro occupate dal 25 al 19 per cento.

La diminuzione dell'occupazione femminile si verifica in tutte le classi di età, nell'agricoltura come nell'industria e relativamente anche nel settore terziario, nel Nord come nel Sud.

Contemporaneamente al calo quantitativo si assiste ad un deterioramento qualitativo, particolarmente evidente nello espandersi abnorme del lavoro a domicilio, senza tutela previdenziale e contrattuale.

Caratteristiche fondamentali della situazione sono quindi una persistente disoccupazione e una sottoccupazione che, pure non riproducendo le tumultuose vicende del dopoguerra, conservano tuttavia caratteri gravi e drammatici per grandi masse di lavoratori.

Fenomeno che investe in modo e misura diverse ma permanentemente tutte le zone del Paese: sia quelle di tradizionale emigrazione centro-meridionali, delle isole e del Veneto, ove è in ritardo od è assente il processo di industrializzazione e prevalgono economie agricole e zone di disfacimento economico e sociale; sia quelle industrializzate, ove si dilata la disoccupazione dovuta a licenziamenti cosiddetti tecnologici, o per riduzione di manodopera a seguito di razionalizzazione produttiva con conseguente accrescimento dello sfruttamento della forza lavoro, oppure per riduzione vera e propria di attività produttive, segnatamente per i settori edilizio e tessile.

Se guardiamo alla prospettiva generale, il quadro è ancora più preoccupante: secondo un'indagine Svimer, per il 1980 vi sarà sul mercato del lavoro una offerta aggiuntiva di 5 milioni di unità, che per il 60 per cento, circa 3 milioni, graverà sul Meridione.

In queste condizioni un moderno sistema di collocamento non può non corrispondere ad inderogabili esigenze di ordine sociale e di pubblico interesse. Deve cioè corrispondere ai principi costituzionali di tutela delle capacità lavorative e professionali del cittadino, assolvendo ad una funzione democratica di intervento in una politica di sviluppo economico e sociale, di piena occupazione.

Il servizio pubblico di avviamento al lavoro deve aderire ai compiti istituzionali che nascono da una politica di sviluppo economico programmato e dalle nuove strutture regionali dello Stato. Esso deve essere in grado di intervenire come forza di stimolo e di propulsione sia sugli organi preposti alla programmazione economica che su quelli preposti alla preparazione e riqualificazione professionali, dovendosi considerare superate le vigenti, inefficaci e dannose norme sui cantieri di lavoro e sui corsi di qualificazione e riqualificazione.

Al lavoratore iscritto nelle liste del collocamento, occorre garantire una condizione di assoluta parità, nella possibilità di avviamento al lavoro e nel pieno riconoscimento della sua qualifica professionale e delle sue capacità tecniche.

Deve essere perciò affermata la valutazione obiettiva, col decadimento della richiesta nominativa, ed instaurato l'obbligo di assunzione secondo le indicazioni dell'ufficio di collocamento, pena severe sanzioni per gli inadempienti.

Lo Stato deve assumersi il finanziamento del servizio nazionale del collocamento, ed il servizio stesso deve essere affidato alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che lo esercitano unitariamente a mezzo di organi Amministrativi e di direzione, nazionale, regionali, provinciali, comunali. Mentre al Ministero del lavoro sono demandati compiti di vigilanza, di controllo, di legitti-

mità, connessi al funzionamento del collocamento.

Il cittadino costretto contro la propria volontà alla disoccupazione, non deve più essere abbandonato alla disperazione, con la propria famiglia. Il Servizio di collocamento deve intervenire nella determinazione delle prestazioni economiche e previdenziali per i disoccupati e i loro familiari, superando la mortificante concezione di assistenza caritativa che è alla base dell'attuale sistema.

Una attenzione particolare deve essere rivolta alla emigrazione, che rappresenta uno degli aspetti più gravi e dolorosi della nostra vita nazionale.

L'articolo 35 della Costituzione, abrogando le norme limitative di polizia introdotte dal legislatore fascista, non sancisce soltanto l'assoluta libertà di emigrazione ma anche l'obbligo morale e giuridico della Repubblica di tutelare il lavoro italiano all'estero.

Gli interventi finora attuati non solo hanno avuto carattere frammentario e di semplice assistenza, ma hanno avuto applicazione estremamente angusta.

Benchè accordi bilaterali con i Paesi che richiedono manodopera, nei quali sono fissate norme sul reclutamento numerico e sulle condizioni contrattuali di lavoro, di salario, di assistenza e di vita, gli emigranti così assistiti, tramite gli uffici del lavoro ed i centri di emigrazione, rappresentano tuttora appena un quinto all'incirca sul totale degli emigrati.

Per gli stessi Paesi dell'area comunitaria, pur essendo prevista la completa libertà di circolazione, al termine dei dodici anni di regime transitorio si è ben lontani dalla attuazione di quelle condizioni di parità e di non discriminazione previste dall'articolo 15 del Regolamento a tutela dei diritti del lavoratore emigrato.

È soprattutto nella fase di preparazione dell'emigrante nei centri di partenza, e poi in quella iniziale del collocamento all'estero che dovrebbe essere svolta opera di informazione politico-sindacale sui contenuti delle norme dei regolamenti e sulle clausole di applicazione. E questa funzione dovreb-

be essere propria innanzitutto delle organizzazioni sindacali, le quali debbono essere partecipi della elaborazione stessa delle norme statuarie e regolamentari, sia negli organismi del MEC che nei comitati statali incaricati di negoziare gli accordi bilaterali.

Per quanto concerne il lavoro a domicilio si è ritenuto di non modificare la normativa di recente adottata, ma di trasferire semplicemente agli Organi del Servizio di collocamento le funzioni sin qui attribuite agli uffici del lavoro ed alle altre autorità amministrative.

La complessa materia è stata sistemata in sei titoli, che trattano, nell'ordine, del « servizio di collocamento nazionale », della « struttura del servizio di collocamento nazionale », della « disciplina del collocamento », del « fondo nazionale », dei « controlli, penalità e ricorsi », ed, infine, delle consuetudine e necessarie norme « transitorie fiscali ».

Ci si è sforzati — trattandosi di una legge che deve porre soprattutto i cardini di un nuovo servizio senza, tuttavia, volerlo disciplinare compiutamente, chè, altrimenti, si negherebbe già nell'atto di nascita al nuovo ente la possibilità di agire democraticamente con un continuo adeguamento della sua opera alle necessità di una realtà mutevole — di ridurre la normativa all'essen-

ziale, tralasciando formulazioni superflue e tutta quella normativa che potrà più utilmente trovare la sua collocazione nel regolamento.

Non è stato comunque possibile comprimere la materia oltre un certo limite, soprattutto per quanto concerne la « struttura del servizio di collocamento nazionale », che ha dovuto essere necessariamente articolato in capi, corrispondenti alle diverse istanze del servizio, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale e per quanto concerne la vera e propria « disciplina del collocamento », che ha dovuto tener conto delle particolarità del collocamento in alcuni settori dell'attività umana ed in alcuni luoghi.

Esclusi i due titoli di cui sopra, che hanno richiesto entrambi una suddivisione della materia trattata in cinque capi con numerosi articoli ciascuno, tutti gli altri titoli si risolvono senza specificazioni e in poche brevi norme.

Confidiamo che il disegno di legge riscuota, soprattutto per i suoi intenti, l'approvazione dei colleghi senatori e solleciti la necessaria collaborazione di tutti, gruppi e singoli, convinti della intrinseca ed urgente necessità del provvedimento e perciò impegnati a migliorarlo ed a congedarlo nel minor tempo possibile da questo ramo del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I.****IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO
NAZIONALE****Art. 1.**

È istituito il Servizio di collocamento nazionale con personalità giuridica di Ente di diritto pubblico con sede in Roma.

Art. 2.

Il Servizio di collocamento nazionale:

- a) effettua l'avviamento al lavoro;
- b) cura la più conveniente utilizzazione della manodopera in relazione ai piani di sviluppo economico programmato, per la cui formazione collabora con gli organi preposti alla programmazione economica e alla formazione e riqualificazione professionale;
- c) tutela e assiste i lavoratori che si trasferiscono all'estero o nel territorio nazionale;
- d) amministra il Fondo per l'assistenza ai lavoratori trasferiti e la spesa di gestione del servizio di collocamento.

TITOLO II.**STRUTTURA DEL SERVIZIO
DI COLLOCAMENTO NAZIONALE****CAPO I.***Parte generale***Art. 3.**

La spesa per il Servizio di collocamento nazionale è a carico dello Stato e viene iscrit-

ta nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Il Servizio di collocamento nazionale è diretto democraticamente dalle organizzazioni sindacali, mediante proprie rappresentanze unitarie negli organi nazionale, regionali, provinciali e comunali, ed è rappresentato nei comitati interministeriale e regionali per la programmazione e negli organi nazionale e regionali preposti all'orientamento ed alla promozione professionali dei lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) esercita il controllo di legittimità sugli atti relativi al funzionamento del Servizio di collocamento;

b) nomina il Comitato nazionale del Servizio di collocamento;

c) decreta la concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione proposti dal Comitato nazionale del Servizio di collocamento;

d) emana il regolamento di applicazione della presente legge, proposto dal Comitato nazionale del Servizio di collocamento.

Art. 5.

Il Servizio di collocamento nazionale è costituito:

dalla Direzione nazionale;

dai Servizi di collocamento regionali;

dalle Sezioni provinciali dei Servizi di collocamento regionali;

dagli uffici di collocamento comunali;

dalle Sezioni di rione o frazionali degli uffici di collocamento comunali.

Sono organi delle istanze del Servizio di collocamento nazionale: i Comitati, gli uffici di presidenza, i direttori ed i collegi dei sindaci revisori.

Il Comitato ed i sindaci revisori del Servizio di collocamento durano in carica 4 anni.

I membri dei Comitati sono designati dalle rispettive associazioni e possono essere sostituiti.

I Comitati sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei membri e deliberano validamente con l'approvazione della maggioranza dei presenti.

CAPO II.

Gli organi della direzione nazionale

Art. 6.

Gli organi della direzione nazionale del Servizio di collocamento sono:

- a) il Comitato nazionale;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il Direttore generale;
- d) il collegio dei sindaci revisori.

Art. 7.

Il Comitato nazionale è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto:

- a) da 21 membri in rappresentanza unitaria delle tre organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori;
- b) da 2 rappresentanti per ciascuna categoria dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'artigianato.

Le funzioni di Segretario sono espletate dal Direttore generale.

Art. 8.

Il Comitato nazionale:

- a) nomina l'Ufficio di presidenza;
- b) designa tre dei suoi membri a rappresentare il Servizio di collocamento del Comitato interministeriale per la program-

mazione e tre nell'organo nazionale preposto all'orientamento e alla formazione professionale dei lavoratori;

c) regola a livello nazionale la distribuzione della manodopera disponibile e cura il suo inserimento nei piani di sviluppo programmato;

d) formula proposte per preparare la manodopera che abbisogna di acquisire, migliorare o cambiare qualifica o specializzazione;

e) cura l'organizzazione dell'ufficio di ricerche e studio dei fenomeni del mercato del lavoro e dei centri di raccolta, smistamento e assistenza degli emigranti all'estero e dei loro familiari;

f) dispone il reclutamento dei lavoratori disposti a trasferirsi all'estero o nel territorio nazionale;

g) formula le disposizioni per tutto quanto attiene il reclutamento e il collocamento della manodopera, la tutela e l'assistenza degli emigranti all'estero e all'interno, l'organizzazione tecnica e il funzionamento dei servizi, l'utilizzazione e la disciplina del personale;

h) designa i rappresentanti del Servizio di collocamento nelle delegazioni di governo per la stipulazione di accordi con Paesi stranieri per il trasferimento, la tutela e l'assistenza dei lavoratori e dei loro familiari;

i) propone al Ministro degli esteri la nomina degli assistenti del Servizio di collocamento presso le ambasciate e i consolati dei Paesi d'immigrazione;

l) nomina il Direttore generale, i comitati dei Servizi di collocamento regionali e delle sezioni provinciali, i Direttori regionali e provinciali;

m) propone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il regolamento di attuazione della presente legge e le sue successive modificazioni;

n) approva e modifica il regolamento organico del personale;

o) propone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la concessione di

sussidi straordinari di disoccupazione per particolari eventi e calamità naturali;

p) amministra il Fondo nazionale per la gestione del Servizio di collocamento e l'assistenza agli emigranti e loro familiari e lo ripartisce in base ai preventivi di spesa dei Servizi regionali e delle Sezioni provinciali, i cui bilanci sono sottoposti alla sua approvazione;

q) decide i ricorsi e le azioni legali di sua competenza;

r) adotta i provvedimenti disciplinari e approva le promozioni e le note di qualifica del personale.

Art. 9.

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e da due Vice Presidenti del Comitato nazionale.

È eletto dal Comitato nazionale con voto segreto e ciascuno dei suoi componenti è prescelto tra i rappresentanti di una diversa organizzazione sindacale dei lavoratori.

L'Ufficio di presidenza:

a) ha la legale rappresentanza del Servizio di collocamento nazionale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato nazionale;

c) convoca il Comitato nazionale e gli sottopone tutte le questioni di sua competenza;

d) esercita il controllo sul funzionamento dei servizi e del personale;

e) rimette alla decisione del Comitato nazionale le questioni di propria competenza, nei casi in cui manca l'accordo per deciderle all'unanimità.

Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza partecipa il Direttore generale con funzioni di segretario.

Art. 10.

Le funzioni esecutive d'ordine burocratico e amministrativo, l'organizzazione e la di-

sciplina dei servizi e del personale sono di competenza del Direttore generale che è responsabile davanti all'Ufficio di presidenza e al Comitato nazionale.

Art. 11.

Il Collegio dei sindaci revisori è composto:

- a) da un funzionario della Corte dei conti che lo presiede;
- b) da un funzionario del Ministero del tesoro;
- c) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

CAPO III.

Gli organi del Servizio di collocamento regionale

Art. 12.

In ciascuna Regione è costituito il Servizio di collocamento regionale.

Organi del Servizio sono:

- a) il Comitato regionale;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il Direttore regionale;
- d) il Collegio regionale dei sindaci revisori.

Nel territorio della Provincia capoluogo di regione il Servizio di collocamento regionale espleta anche le funzioni della Sezione provinciale.

Art. 13.

Il Comitato regionale è nominato dal Comitato nazionale ed è composto:

- a) da 15 membri della rappresentanza unitaria delle tre organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori;

b) da 2 rappresentanti per ciascuna categoria dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'artigianato.

Le funzioni di segretario sono espletate dal Direttore regionale.

Art. 14.

Il Comitato regionale:

a) nomina l'Ufficio di presidenza;

b) designa tre dei suoi membri a rappresentare il Servizio di collocamento nel Comitato regionale per la programmazione economica e nell'organismo della regione preposto all'orientamento e alla formazione professionale dei lavoratori;

c) dirige e coordina tutte le attività del Servizio di collocamento nella regione;

d) regola la distribuzione della mano d'opera nella regione, secondo le disponibilità, le previsioni occupazionali del piano di sviluppo programmato regionale e le richieste dei diversi settori e delle singole provincie;

e) formula le proposte per preparare la manodopera che abbisogna di acquisire, migliorare o mutare qualifica o specializzazione;

f) richiede al Comitato nazionale la manodopera necessaria per soddisfare le esigenze occupazionali della regione e dispone il reclutamento dei lavoratori disposti a trasferirsi all'estero, in altra provincia della regione o nell'ambito del territorio nazionale;

g) cura l'organizzazione dell'ufficio di ricerche e studio dei fenomeni del mercato regionale del lavoro e del centro di raccolta, smistamento e assistenza degli emigranti e dei loro familiari;

h) nomina i comitati degli uffici di collocamento comunali, i collocatori e i coadiutori proposti tramite Sezioni provinciali;

i) trasmette al Comitato nazionale le proposte di nomina dei comitati delle Sezioni provinciali;

l) amministra la quota del Fondo nazionale assegnata alla regione, approva i bilanci preventivi e consuntivi del Servizio di collocamento regionale e delle singole sezioni provinciali e li trasmette per l'approvazione al Comitato nazionale; approva i bilanci degli uffici di collocamento comunale;

m) decide i ricorsi e le azioni legali di sua competenza e trasmette al Comitato nazionale i ricorsi presentati contro le sue decisioni.

n) adotta i provvedimenti disciplinari e approva note di qualifica del personale.

Art. 15.

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e da due Vice Presidenti del comitato regionale.

È eletto dal Comitato regionale con voto segreto e ciascuno dei suoi componenti è prescelto tra i rappresentanti di una diversa organizzazione dei lavoratori.

L'Ufficio di presidenza:

a) ha la legale rappresentanza del Servizio di collocamento regionale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, al Comitato nazionale ed ai terzi;

b) cura la esecuzione delle deliberazioni del Comitato regionale;

c) convoca il Comitato regionale e gli sottopone tutte le questioni di sua competenza;

d) esercita il controllo sul funzionamento dei servizi e del personale;

e) rimette alle decisioni del Comitato regionale le questioni di propria competenza, nei casi in cui manca l'accordo per deciderle all'unanimità.

Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza partecipa il Direttore regionale con funzioni di segretario.

Art. 16.

Le funzioni esecutive d'ordine burocratico e amministrativo, l'organizzazione, e la

disciplina dei servizi e del personale sono di competenza del Direttore regionale, che è responsabile davanti all'Ufficio di presidenza e al Comitato regionale.

Art. 17.

Il collegio regionale dei sindaci revisori è composto:

- a) da un funzionario della Sezione regionale della Corte dei conti che lo presiede;
- b) da un funzionario dell'Ufficio provinciale del tesoro;
- c) da un ispettore del lavoro.

CAPO IV.

Gli organi delle Sezioni provinciali

Art. 18.

In tutte le provincie sono istituite le Sezioni provinciali dei Servizi regionali di collocamento con proprio ordinamento.

Organi delle Sezioni provinciali sono:

- a) il Comitato provinciale;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il Direttore provinciale;
- d) il Collegio dei sindaci revisori.

Art. 19.

Il Comitato provinciale è nominato dal Comitato nazionale ed è composto:

- a) da 12 membri della rappresentanza unitaria delle tre organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori;
- b) da 1 rappresentante per ciascuna categoria dei datori di lavoro, dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'artigianato.

Le funzioni di segretario sono espletate dal Direttore provinciale.

Art. 20.

Il Comitato provinciale:

- a) nomina l'ufficio di presidenza;
- b) designa due dei suoi membri a rappresentare il servizio di collocamento nei comitati preposti all'elaborazione dei piani particolareggiati di comprensorio compresi nel piano di sviluppo programmato della regione;
- c) coordina e controlla l'attività degli uffici di collocamento comunali della provincia;
- d) regola la distribuzione della manodopera nella provincia secondo il coordinamento regionale, le previsioni occupazionali dei piani particolareggiati di comprensorio, le richieste dei diversi settori produttivi e dei singoli comuni;
- e) rappresenta al Servizio di collocamento regionale le necessità della provincia nel campo della preparazione della manodopera disoccupata.
- f) richiede al Servizio regionale la manodopera necessaria per soddisfare le esigenze occupazionali della provincia e dispone il passaggio di lavoratori da un comune all'altro della provincia e il reclutamento dei lavoratori disposti a trasferirsi all'estero, o in altra provincia della regione o nel territorio nazionale;
- g) propone con motivato parere al servizio regionale i comitati degli uffici di collocamento comunali, i collocatori e i coadiutori;
- h) organizza l'assistenza agli emigranti e ai loro familiari nell'ambito del coordinamento delle prestazioni disposto dal Servizio regionale;
- i) amministra la quota del Fondo nazionale assegnato alla provincia, approva i propri bilanci preventivi e consuntivi e quelli degli uffici di collocamento comunali, che trasmette alla definitiva approvazione del Servizio regionale;
- l) decide i ricorsi e le azioni legali di sua competenza e trasmette al servizio re-

gionale i ricorsi presentati contro le sue decisioni.

m) adotta i provvedimenti disciplinari e formula le note di qualifica nei confronti del personale alle dipendenze sue e degli uffici di collocamento comunali.

Art. 21.

L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente e da due Vice Presidenti del Comitato provinciale.

È eletto dal Comitato provinciale con voto segreto e ciascuno dei suoi componenti è prescelto tra i rappresentanti di una diversa organizzazione sindacale dei lavoratori.

L'ufficio di presidenza:

a) ha la legale rappresentanza della Sezione provinciale del Servizio di collocamento regionale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, agli organi superiori del servizio di collocamento ed ai terzi;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato provinciale;

c) convoca il Comitato provinciale e gli sottopone tutte le questioni di sua competenza;

d) esercita il controllo sul funzionamento dei servizi e del personale;

e) controlla gli Uffici di collocamento comunali;

f) rimette alla decisione del Comitato provinciale le questioni di propria competenza, nel caso in cui manca l'accordo per deciderle all'unanimità.

Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza partecipa il Direttore provinciale con funzioni di segretario.

Art. 22.

Le funzioni esecutive d'ordine burocratico e amministrativo, l'organizzazione e la disciplina dei servizi e del personale sono di competenza del Direttore provinciale, che è responsabile davanti all'Ufficio di presidenza e al Comitato.

Art. 23.

Il Collegio provinciale dei sindaci revisori è composto:

- a) da un funzionario della Sezione provinciale della Corte dei conti che lo presiede;
- b) da un funzionario dell'Ufficio provinciale del tesoro;
- c) da un ispettore del lavoro.

CAPO V.

*Gli organi dell'Ufficio
di collocamento comunale*

Art. 24.

In ogni Comune è istituito l'Ufficio di collocamento comunale.

Organi dell'Ufficio sono:

- a) il Comitato comunale;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il collocatore;
- d) il Collegio comunale dei sindaci revisori;
- e) la sezione rionale o frazionale.

Art. 25.

Il Comitato comunale è nominato dal Comitato regionale ed è composto:

- a) nei Comuni fino a 10.000 abitanti, da:
9 membri della rappresentanza unitaria dei tre sindacati più rappresentativi dei lavoratori a base territoriale comunale;

1 rappresentante per ciascuna categoria dei datori di lavoro dell'industria, della agricoltura, del commercio e dell'artigianato;

- b) nei Comuni da 10.000 a 100.000 abitanti da:

12 membri della rappresentanza unitaria dei tre sindacati più rappresentativi dei lavoratori a base territoriale comunale;

1 rappresentante per ciascuna categoria dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'artigianato;

c) nei comuni con oltre 100.000 abitanti, da:

15 membri della rappresentanza unitaria dei tre sindacati più rappresentativi dei lavoratori a base territoriale comunale;

2 rappresentanti di ciascuna categoria dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'artigianato.

Le funzioni di segretario sono espletate dal collocatore.

Art. 26.

Il Comitato comunale:

a) nomina l'Ufficio di presidenza;

b) designa uno dei suoi membri a rappresentare l'Ufficio di collocamento nell'organismo preposto all'elaborazione del piano particolareggiato di sviluppo economico del Comune;

c) propone alla ratifica del Servizio di collocamento regionale la nomina e la sostituzione del collocatore e dei coadiutori;

d) decide l'istituzione delle Sezioni rionali o frazionali;

e) approva mensilmente le liste dei disoccupati dell'ufficio comunale e delle Sezioni rionali e frazionali con il diritto di precedenza nell'avviamento al lavoro;

f) dispone la migliore distribuzione della manodopera a disposizione nell'ambito del coordinamento provinciale, delle previsioni occupazionali del piano particolareggiato di comprensorio o di comuni e delle necessità dei diversi settori produttivi e dei servizi;

g) presenta alla sezione provinciale le proposte per la migliore o diversa qualificazione o specializzazione della manodopera disoccupata o sottoccupata;

h) registra le richieste di trasferimento di manodopera pervenute da altri uffici di

collocamento della provincia e richiede alla Sezione provinciale la manodopera necessaria per soddisfare le esigenze occupazionali del proprio comune;

i) stabilisce i rapporti diretti con gli uffici di collocamento dei Comuni limitrofi per regolare il flusso della cosiddetta « manodopera pendolare » ed assicurare per essa la migliore organizzazione dei servizi di trasporto;

l) dispone il reclutamento, il trasferimento e l'assistenza dei lavoratori disposti a trasferirsi all'estero o in altra provincia della regione o del territorio nazionale e dei loro familiari;

m) approva i cambi di categoria, di qualifica e di specializzazione;

n) annota il cambio di domicilio per il collocamento;

o) gestisce la quota del Fondo nazionale assegnato al Comune, approva i bilanci preventivi e consuntivi dell'Ufficio di collocamento comunale e li trasmette all'approvazione della Sezione provinciale;

p) propone alla Sezione provinciale le azioni legali e la denuncia all'autorità giudiziaria dei violatori delle norme che regolano il collocamento della manodopera;

q) applica i provvedimenti disciplinari e formula le note di qualifica del personale;

r) riceve e delibera in prima istanza i ricorsi avverso l'operato dell'Ufficio di collocamento comunale e delle Sezioni regionali e frazionali e trasmette alla Sezione provinciale i ricorsi presentati contro le sue decisioni.

Art. 27.

L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente e da due Vice Presidenti del Comitato comunale.

È eletto dal Comitato comunale con voto segreto e ciascuno dei suoi componenti è prescelto tra i rappresentanti di una diversa organizzazione sindacale dei lavoratori.

L'Ufficio di presidenza:

a) ha la legale rappresentanza dell'Ufficio di collocamento comunale di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, agli organi superiori del Servizio di collocamento ed ai terzi;

b) autorizza gli avviamenti al lavoro proposti dal collocatore;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato comunale;

d) convoca il Comitato comunale e gli sottopone tutte le questioni di sua competenza;

e) esercita il controllo sul funzionamento dei servizi e del personale;

f) controlla le sezioni di collocamento rionali e frazionali;

g) rimette alla decisione del Comitato comunale le questioni di propria competenza, nei casi in cui manca l'accordo per deciderle all'unanimità.

Alle riunioni dell'Ufficio di presidenza partecipa il Collocatore con funzioni di segretario.

Art. 28.

Le funzioni esecutive d'ordine burocratico e amministrativo, l'organizzazione e la disciplina dei servizi e del personale dell'Ufficio di collocamento comunale e delle Sezioni rionali o frazionali sono di competenza del collocatore, che è responsabile davanti all'Ufficio di presidenza e al Comitato comunale.

Art. 29.

Il Collegio comunale dei Sindaci revisori è composto:

a) da un ispettore del lavoro che lo presiede o in mancanza, dal segretario comunale;

b) da due membri prescelti tra i funzionari o impiegati di pubbliche amministrazioni o insegnanti di scuola media o elementare.

Il collegio dura in carica 4 anni.

Art. 30.

Le sezioni rionali o frazionali sono uffici distaccati dall'Ufficio di collocamento comunale.

Ogni Sezione è retta da un coadiutore del collocatore comunale.

Le Sezioni rionali e frazionali svolgono funzioni delegate dal Comitato comunale. In particolare:

a) dispongono gli avviamenti al lavoro nella giurisdizione della sezione e con il benessere dell'Ufficio di collocamento comunale;

b) ricevono le iscrizioni nelle liste dei disoccupati e le trasmettono all'Ufficio di collocamento comunale per l'approvazione mensile da parte del Comitato comunale;

c) trasmettono all'Ufficio di collocamento comunale le richieste di manodopera che non sono in grado di evadere, le domande di cambio di categoria e di trasferimento del domicilio per il collocamento.

TITOLO III.

DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO

CAPO I.

Parte generale

Art. 31.

La tutela del lavoratore che ricerca un'occupazione consiste nell'assicurare a ciascun lavoratore: l'assoluta parità di diritto al collocamento a parità di condizioni soggettive ed oggettive; l'esercizio concreto del diritto al lavoro in conformità alla preparazione professionale, alle capacità tecniche e intellettive; condizioni di lavoro tali da consentire la formazione e la elevazione professionale e il pieno sviluppo della persona umana.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di dimostrare al Servizio di collocamento che il prestatore d'opera è adibito alle mansioni rispondenti alla categoria e alla qualifica per le quali è stato richiesto e assunto, e che

nei suoi confronti sono rispettate le norme contrattuali e di legge in tema di igiene, di prevenzione e di sicurezza sociale.

Art. 32.

I cittadini di età non inferiore ai 15 anni che aspirano ad essere inviati al lavoro in aziende private, o pubbliche senza concorso, hanno l'obbligo di iscriversi nelle liste dell'Ufficio di collocamento del Comune di residenza.

La iscrizione comporta l'obbligo della presentazione del libretto personale di lavoro, dello stato di famiglia e di eventuali titoli o attestati riguardanti l'istruzione, l'addestramento e la qualifica professionale.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro resta in deposito presso l'ufficio.

Art. 33.

L'iscrizione nelle liste di collocamento è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande, raggruppate per settori di produzione, e, nell'ambito di ciascun settore, per categoria, professione, qualifica e specializzazione, secondo la seguente classificazione:

a) lavoratori in cerca di prima occupazione in possesso di titolo di scuola professionale, di attestato di un corso di addestramento o di qualificazione professionale, oppure di una qualifica o specializzazione, di licenza o titolo di studio, con familiari a carico;

b) lavoratori in cerca di prima occupazione con i titoli e le qualifiche indicate al punto a), senza carico familiare;

c) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con i titoli e le qualifiche di cui al punto a) con familiari a carico;

d) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro con i titoli e le qualifiche indicate al punto a), senza carico familiare;

e) lavoratori in cerca di prima occupazione privi di una qualsiasi qualificazione professionale, o licenza o titolo di studio, con carico di famiglia;

f) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro privi di qualsiasi qualificazione professionale, o licenza o titolo di studio, senza carico di famiglia;

g) le vedove ed orfani capo-famiglia con le relative qualifiche professionali.

h) casalinghe e pensionati in cerca di occupazione.

In separate liste saranno iscritti coloro che richiedono di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.

Art. 34.

Il diritto di precedenza per l'avviamento al lavoro è determinato in base:

a) alle qualifiche tecnico-professionali: qualifica, specializzazione, titolo di studio di scuola di istruzione professionale, attestati conseguiti con la frequenza a corsi di addestramento o qualificazione professionale, licenza o diploma, attività prestata;

b) alle comprovate esigenze tecniche e produttive indicate nella richiesta di assunzione;

c) al carico familiare, stato di vedovanza con figli a carico, orfano capo famiglia;

d) all'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento.

A parità di qualifica tecnico-professionale, titolo di studio, qualifica e specializzazione, prevale il carico familiare, specie in caso di vedova o orfano capo-famiglia.

Art. 35.

Il lavoratore disoccupato ha diritto di ottenere l'iscrizione nelle liste di un solo ufficio di collocamento. Può chiedere all'ufficio di collocamento del Comune di residenza il trasferimento nelle liste di un altro ufficio di collocamento comunale.

Art. 36.

Il lavoratore che intende cambiare categoria o qualifica presenta domanda in carta semplice all'Ufficio di collocamento del Comune di residenza corredata degli attestati che comprovino l'acquisita qualificazione per il cambio richiesto.

La domanda è sottoposta all'esame del Comitato comunale il quale autorizza il cambio o respinge la domanda.

Art. 37.

L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio di collocamento al lavoratore e indirizzata al datore di lavoro.

L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro e gli altri eventuali documenti.

Art. 38.

Se l'Ufficio di collocamento non è in grado di soddisfare le richieste che gli pervengono, provvede a richiedere la manodopera di cui è mancante, tramite il Comitato comunale alla Sezione provinciale o, tramite quest'ultima, al Servizio regionale.

Art. 39.

È vietata e punita l'assunzione di qualsiasi prestatore d'opera: specializzati, qualificati e generici, impiegati d'ordine, di concetto e tecnici, personale di custodia e guardia, non avviati dal competente ufficio di collocamento.

È vietata l'assunzione a titolo personale.

I privati e gli enti hanno l'obbligo di richiedere, al competente Ufficio di collocamento, i lavoratori da assumere alle proprie dipendenze numericamente e per categoria, qualifica e specializzazione, motivando l'esigenza dei requisiti tecnici e professionali richiesti.

È autorizzata la libera assunzione:

- a) per il coniuge, i genitori, i fratelli ed i figli;
- b) per i dirigenti di azienda e segretari personali;
- c) per i domestici.

Restano in vigore le norme di legge che regolano l'assunzione dei lavoratori dello spettacolo, la gente del mare e dell'aria e i ciechi.

È vietata la mediazione anche se gratuita.

Art. 40.

In caso di calamità naturali, dalle quali possa conseguire il deterioramento di sostanze commestibili o di materie prime o che comportino la necessità di evitare sicuri danni a persone, cose ed impianti, è ammessa l'assunzione diretta di lavoratori, per un periodo massimo di tre giorni.

L'assunzione diviene definitiva qualora, entro i tre giorni, l'Ufficio comunale di collocamento competente, accertato che sussistano i titoli di merito e di precedenza, l'autorizzi.

Passati i tre giorni, in difetto dell'autorizzazione di cui al comma precedente, l'assunzione è considerata illegittima e soggetta alle penalità previste dalla presente legge.

Art. 41.

Nell'avviamento al lavoro presso privati od enti che abbiano in precedenza effettuato licenziamenti, il diritto di precedenza assoluta per categoria, qualifica e specializzazione è riservato agli ex dipendenti ancora iscritti nelle liste di collocamento.

Art. 42.

Il datore di lavoro entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro deve darne comunicazione motivata all'Ufficio di collocamento competente per territorio.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro devono essere riconsegnati al lavoratore il libretto personale e ogni altro documento a lui spettante.

Art. 43.

Ogni Ufficio di collocamento comunale attua un servizio informativo per rendere pubbliche le domande e le offerte di lavoro.

Art. 44.

Gli eventuali accertamenti fisico-psichici attitudinali nei confronti dei lavoratori, all'atto dell'avviamento al lavoro, debbono essere eseguiti da un organo sanitario pubblico.

CAPO II.

*Avviamento al lavoro
della manodopera agricola*

Art. 45.

In ogni Ufficio di collocamento comunale è istituita una Commissione per l'avviamento al lavoro della manodopera agricola.

Nelle frazioni con oltre 50 lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, è nominato un coadiutore frazionale.

La Commissione comunale è composta da tre membri designati dalle Organizzazioni dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura aderenti alla CGIL, alla CISL ed alla UIL, e dal collocatore comunale, che la presiede.

Art. 46.

Le Commissioni comunali:

a) compilano gli elenchi e determinano la graduatoria di avviamento al lavoro degli iscritti nelle liste di collocamento;

b) controllano ed accertano che i lavoratori avviati al lavoro siano adibiti all'attività lavorativa per cui sono stati richiesti, siano retribuiti in misura non inferiore a quella prevista nei vigenti accordi sindacali,

e che nei loro confronti siano rispettate le norme di protezione sul lavoro;

c) preparano per ciascun lavoratore la situazione del lavoro prestato e la trasmettono mensilmente alle Commissioni comunali per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali;

d) assegnano, su richiesta del singolo lavoratore, le qualifiche professionali, tenendo conto degli orientamenti fissati nei contratti di lavoro vigenti, dell'attività lavorativa svolta e degli attestati di competenza pratica e teorica conseguiti;

e) controllano che le richieste di manodopera siano conformi alle disposizioni della presente legge.

Gli elenchi di cui al punto a) debbono contenere oltre alle generalità dei lavoratori, la indicazione della loro qualifica professionale e delle eventuali qualifiche professionali secondarie. Essi sono compilati seguendo l'ordine di iscrizione dei lavoratori e vengono aggiornati quotidianamente.

Le graduatorie debbono essere distinte per qualifica professionale. L'ordine della graduatoria è stabilito tenendo conto delle giornate lavorative effettuate dal lavoratore nei dodici mesi precedenti la formazione della graduatoria stessa, dando la precedenza a coloro che hanno effettuato un numero minore di giornate lavorative.

L'avviamento al lavoro è effettuato dall'Ufficio di collocamento seguendo l'ordine della graduatoria. A parità di giornate effettuate costituisce titolo di precedenza il numero dei familiari a carico, ed a parità di questi, l'ordine di iscrizione nell'elenco di cui al punto a) del primo comma del presente articolo.

All'atto dell'avviamento al lavoro il lavoratore sarà depennato dalla graduatoria, per esservi reiscritto a fine lavoro, al posto che gli competerà in base al nuovo computo delle giornate effettuate.

Elenco e graduatoria debbono essere sempre esposti al pubblico.

Gli elenchi debbono essere pubblicati negli albi pretori dei Comuni per quindici giorni, all'inizio di ciascuna annata agraria.

Art. 47.

Per l'espletamento dei loro compiti le Commissioni comunali si avvalgono del personale degli Uffici di collocamento e delle sezioni frazionali.

CAPO III.

*Il collocamento obbligato
per alcune categorie speciali*

Art. 48.

In ogni sezione provinciale del servizio di collocamento sono istituiti albi separati per le singole categorie, dei mutilati ed invalidi di guerra e infortunati civili di guerra, degli invalidi e mutilati sul lavoro, degli invalidi e mutilati civili, dei sordomuti, dei tubercolotici, degli orfani e vedove di guerra e di infortunati civili di guerra, degli orfani e vedove per servizio e di mutilati e invalidi per servizio.

La richiesta di iscrizione negli albi è presentata dagli interessati, munita della relativa documentazione, tramite gli Uffici comunali di collocamento.

Art. 49.

Negli avviamenti al lavoro, disposti dagli Uffici comunali di collocamento, presso imprese private o enti pubblici, che abbiano un numero di dipendenti superiore a 35 è fatto obbligo di includere una percentuale complessiva del 15 per cento di lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel precedente articolo, che abbiano i requisiti e la qualifica riconosciuta dalle rispettive Associazioni, secondo le norme di legge in materia e che siano iscritti negli albi provinciali.

La percentuale del 15 per cento è rapportata alle assunzioni complessive effettuate nel corso dell'anno.

I privati datori di lavoro, le Amministrazioni gli Enti e le Aziende pubbliche che, alla data di pubblicazione della presente legge,

non abbiano ancora alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie speciali, di cui all'articolo precedente, fino alla copertura della percentuale del 15 per cento, dovranno ottemperare a questo loro obbligo entro il termine di 12 mesi.

Art. 50.

In ogni Sezione provinciale è istituita una speciale Commissione incaricata di disporre l'avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 48.

Le riunioni della Commissione sono promosse e presiedute dall'Ufficio di presidenza della Sezione provinciale.

La Commissione è composta da due rappresentanti dell'Opera nazionale invalidi di guerra e da due rappresentanti per ciascuna Associazione provinciale degli invalidi e mutilati del lavoro, degli invalidi civili, degli orfani e delle vedove di guerra, degli invalidi e mutilati per servizio, delle vedove e orfani dei caduti per servizio, dei sordomuti e dell'unione lavoratori tubercolotici (ULT).

Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza e sono valide quando alla riunione sono presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 51.

La Commissione speciale di cui al precedente articolo:

a) fissa, entro il limite massimo del 15 per cento, le percentuali spettanti a ciascuna categoria indicata nell'articolo 48 per l'avviamento al lavoro obbligato;

b) aggiorna mensilmente gli albi provinciali delle categorie di lavoratori elencate nell'articolo 48;

c) determina le graduatorie per gli avviamenti al lavoro per singola categoria riportandole in una graduatoria generale;

d) segnala agli Uffici di collocamento comunali della provincia i nominativi da includere negli avviamenti al lavoro, secondo il diritto di precedenza risultante dalla graduatoria generale;

e) inoltra alla Commissione regionale le richieste di collocamento dei lavoratori eccedenti le possibilità di impiego tramite gli Uffici di collocamento comunali della propria provincia in altre province della Regione e del territorio nazionale.

Per fissare la percentuale spettante a ciascuna categoria, si tengono presenti:

- 1) la percentuale ad ogni categoria assegnata dalle leggi vigenti;
- 2) la qualifica o specializzazione acquisita con la frequenza dei corsi di riqualificazione o rieducazione professionale;
- 3) la capacità lavorativa;
- 4) la condizione economica e il carico familiare dei singoli;
- 5) il rapporto tra unità numerica di ogni categoria e posti disponibili.

Nel caso di mancanza di aspiranti di una delle categorie di cui all'articolo 48, i posti disponibili, fino al raggiungimento della percentuale del 15 per cento, sono coperti con lavoratori disoccupati appartenenti alle altre categorie speciali.

Art. 52.

Presso ogni Servizio regionale di collocamento è istituita una Commissione per coordinare a livello regionale le direttive e l'avviamento al lavoro degli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 48 e per decidere i ricorsi presentati dagli interessati avverso le decisioni delle Commissioni provinciali per quanto attiene le graduatorie, la iscrizione negli albi e gli avviamenti al lavoro.

La Commissione stabilisce anche collegamenti con i Servizi di collocamento di altre regioni per l'avviamento al lavoro delle categorie specificate nell'articolo 48.

La Commissione è composta da due membri per ciascuna delle Associazioni di categoria a carattere regionale elencate nell'articolo 50.

La Commissione è convocata e presieduta dall'Ufficio di presidenza regionale e decide

a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 53.

Restano in vigore le norme di legge che riservano, sulle assunzioni effettuate dalla pubblica amministrazione mediante concorso, una percentuale dei posti alle categorie indicate nell'articolo 48, e le norme della legge 5 marzo 1963, n. 367, che riservano ai minorati di guerra determinate percentuali di posti disponibili di custodi, ascensoristi, magazzinieri, inservienti, fattorini nelle pubbliche amministrazioni, nelle Ferrovie dello Stato e nei pubblici trasporti.

Sono abrogate le norme della legge 2 aprile 1968, n. 482, che sono incompatibili con la presente legge.

CAPO IV.

*L'emigrazione estera ed interna
ed assistenza agli emigranti*

Art. 54.

Presso il Comitato nazionale è istituita una Sezione speciale con il compito di curare i problemi riguardanti l'emigrazione della manodopera verso i Paesi esteri e all'interno del Paese.

Detta Sezione:

a) raccoglie tutti gli elementi necessari per conoscere la disponibilità della manod'opera, in relazione alle prospettive della occupazione interna ed alla possibilità di emigrazione verso l'estero;

b) coordina i movimenti della manodopera, formula proposte intese a facilitare, nel quadro della politica di sviluppo programmatico, l'insediamento della manodopera di emigrazione estera ed interna e concorre, con gli altri organismi a tali compiti preposti, alla determinazione delle misure necessarie, per la tutela economica, civile e previdenziale dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

Art. 55.

Presso ogni servizio di collocamento regionale è istituita una Sezione speciale per il coordinamento del collocamento della manodopera emigrante verso i Paesi esteri e all'interno del Paese.

La Sezione speciale:

- a) coordina e sovrintende, nell'ambito regionale a tutte le attività inerenti alla emigrazione;
- b) cura la registrazione di tutti i lavoratori disposti ad emigrare ed emigrati;
- c) organizza d'intesa con le Sezioni provinciali e con gli Uffici comunali del collocamento il trasferimento all'interno ed allo estero della manodopera.

Art. 56.

Il reclutamento dei lavoratori disposti a trasferirsi all'estero o in altra località all'interno del Paese viene effettuato dagli Uffici di collocamento comunali.

Art. 57.

Il lavoratore, che accetta il trasferimento all'estero, presenta domanda in carta semplice all'Ufficio di collocamento comunale il quale:

- a) gli fornisce tutte le informazioni necessarie e utili sulle condizioni di ingaggio e di trasferimento;
- b) lo munisce gratuitamente dei documenti necessari e del biglietto di viaggio per raggiungere il centro di smistamento regionale;
- c) lo sottopone gratuitamente agli accertamenti sanitari richiesti;
- e) gli anticipa 4 mesi di indennità giornaliera di disoccupazione.

Tutte le agevolazioni sono estese ai familiari e al trasporto delle cose.

Art. 58.

Presso le Ambasciate e i Consolati italiani nei Paesi di emigrazione agiscono gli assistenti del Servizio di collocamento, nominati dal Comitato di collocamento nazionale.

Art. 59.

Il lavoratore interessato a trasferirsi nell'ambito del territorio della Nazione presenta richiesta in carta semplice all'Ufficio di collocamento ove risulta iscritto.

L'Ufficio di collocamento del Comune di destinazione è impegnato a facilitare il lavoratore e la sua famiglia ad inserirsi nel nuovo ambiente di lavoro e sociale.

Art. 60.

I servizi di collocamento regionali interessati a particolari « campagne » agricole (monda del riso, raccolta delle olive e delle frutta, eccetera) predispongono i piani di assistenza straordinaria e di vigilanza necessari in modo che siano congruamente assicurati asili-nido, scuole materne, idonei mezzi di trasporto, alloggi igienici e assistenza sanitaria.

Art. 61.

Gli Istituti di patronato e le organizzazioni sindacali dei lavoratori sono liberi di svolgere attività, a tutela dei diritti dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, sia all'estero che all'interno del Paese.

CAPO V.

Il lavoro a domicilio

Art. 62.

Presso ogni Ufficio di collocamento comunale, è istituito un « Registro dei lavoratori a domicilio », nel quale sono iscritti tutti i lavoratori che ne fanno richiesta, o che, a

cura degli Uffici di collocamento o del Comune sia accertato che eseguono lavori a domicilio.

Tale registro a cura degli Uffici comunali di collocamento è aggiornato ogni anno, e gli elenchi, con le modifiche apportate a seguito delle rilevazioni fatte a cura degli Uffici di collocamento, sono pubblicati negli albi comunali.

TITOLO IV.

IL FONDO NAZIONALE

Art. 63.

È istituito il Fondo nazionale per l'assistenza ai lavoratori trasferiti all'estero o nel territorio nazionale, e per la spesa di gestione del servizio di collocamento.

Il Fondo:

a) è costituito da uno stanziamento iscritto annualmente in apposito capitolo di spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dai proventi delle contravvenzioni sulle violazioni delle leggi sul collocamento e sulla tutela del lavoro subordinato;

b) è gestito direttamente dal Servizio di collocamento nazionale;

c) è ripartito annualmente secondo le esigenze delle singole Regioni.

TITOLO V.

CONTROLLI, PENALITA' E RICORSI

Art. 64.

Gli organi del servizio di collocamento, nazionali, regionali, provinciali e comunali, esercitano, tramite l'Ispettorato del lavoro, i controlli necessari per l'accertamento di eventuali infrazioni alla presente legge.

Art. 65.

Il datore di lavoro che assume un lavoratore senza l'osservanza delle norme fissate dalla presente legge è punito con una ammenda di lire 5.000 per ogni giorno di durata del rapporto di lavoro e, nei casi più gravi, con l'arresto sino a tre mesi.

Art. 66.

Il privato o l'Ente che rifiutino, senza motivo giustificato, l'assunzione di un lavoratore che, dietro richiesta numerica, l'Ufficio di collocamento ha inviato, sono tenuti a pagargli la retribuzione contrattuale fino a quando lo stesso lavoratore non sia stato collocato altrove.

In caso di recessione dal rapporto di lavoro, effettuata durante il periodo di prova, per incapacità professionale o per scarso rendimento, il lavoratore ha diritto di chiedere di essere sottoposto ad accertamento tecnico professionale.

L'accertamento è disposto dal Comitato comunale, è effettuato da un collegio composto da un Ispettore del lavoro che lo presiede, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale scelta dal lavoratore e da un rappresentante del datore di lavoro.

Il giudizio del collegio è vincolante per le parti, anche se adottato a maggioranza.

Nel caso che, anche dopo il giudizio del collegio tecnico-professionale, il datore di lavoro rifiuti l'assunzione, gli è fatto obbligo di pagare la retribuzione contrattuale fino a quando l'Ufficio di collocamento non abbia collocato altrove lo stesso lavoratore.

Art. 67.

I provvedimenti di tutti gli organi del Servizio di collocamento, fermi restando gli altri gravami giurisdizionali, possono essere impugnati, nel termine di 15 giorni dalla loro pubblicazione, o dalla loro comunicazione, con ricorso gerarchico avanti l'organo superiore, il quale dovrà rendere nota la sua decisione entro il termine di 20 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le decisioni dell'organo adito sono parimenti impugnabili, con la medesima disciplina, avanti l'organo superiore.

TITOLO VI.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 68.

Sono abrogate la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche ed ogni norma di legge sul collocamento in contrasto con la presente legge.

Le funzioni degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e di ogni altro Ufficio in materia di collocamento ed assistenza agli emigranti ed in materia di lavoro a domicilio passano ai Servizi di collocamento regionali, alle Sezioni provinciali ed agli Uffici di collocamento comunali, ai quali verranno trasferiti ed assegnati anche il personale tecnico e d'ordine ed i beni mobili ed immobili sin qui adibiti all'espletamento di dette funzioni.

Art. 69.

I locali necessari all'espletamento del Servizio di collocamento sono apprestati rispettivamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie e dai Comuni.

Art. 70.

Il personale del Servizio di collocamento nazionale è inquadrato in un unico organico, allegato al regolamento di applicazione della presente legge.

I membri degli Uffici di presidenza regionali, provinciali e comunali ricevono una indennità mensile di funzione fissata nel regolamento di applicazione della legge.

Art. 71.

Il Comitato nazionale entro tre mesi dalla pubblicazione proporrà al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il regolamento di attuazione della presente legge.